



# **COMUNE DI MILAZZO**

(Provincia di Messina)

## **ORIGINALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Deliberazione N. 95</b>	<b>OGGETTO:</b> <u>Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali.</u>
<b>Del 29/10/2020</b>	<b><u>APPROVATA</u></b>

L'anno **duemilaventi**, il giorno **29** del mese di **ottobre**, alle ore **17:20** in Milazzo, nella Casa Comunale, su convocazione del Presidente del Consiglio Comunale come da avvisi scritti in data **27/10/2020** prot. **N.69447**, notificati in tempo utile a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **urgente**.

All'appello, in apertura di seduta, risultano presenti:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
AMATO Antonino	X		MAGLIARDITI Maria	X	
ANDALORO Alessio	X		MAISANO Damiano	X	
BAGLI Massimo		X	OLIVA Alessandro	X	
BAMBACI Sebastiana	X		PELLEGRINO Alessia	X	
CAPONE Maurizio	X		PIRAINO Rosario	X	
COCUZZA Valentina	X		RIZZO Francesco	X	
CRISAFULLI Giuseppe	X		RUSSO Francesco	X	
DODDO Giuseppe	X		RUSSO Lydia	X	
FICARRA Francesco Danilo	X		SARAO' Santi Michele	X	
FOTI Antonio	X		SGRO' Santina	X	
ITALIANO Antonino	X		SINDONI Mario Francesco	X	
ITALIANO Lorenzo	X		SOTTILE Maria	X	

**PRESENTI N. 23**

**ASSENTI N. 1**

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa **Andreina MAZZU'**.

Sono presenti il Sindaco **Dott. MIDILI G.** e gli Assessori **ALESCI, MAGISTRI, CAPONE, NICOSIA, ROMAGNOLO, MELLINA** e **DE GAETANO**.

Sono presenti i Revisori dei Conti Dott. **GINEVRA** e Dott. **MARISCA**.

Assume la presidenza il Presidente Avv. **Alessandro OLIVA**.

La seduta è pubblica.

**INTERVENTI**

**In continuazione di seduta.**

All'atto della trattazione dell'argomento di pari oggetto del presente verbale, sono **presenti 16** Consiglieri ed **8 assenti** (Amato, Andaloro, Bagli, Cocuzza, Crisafulli, Doddo, Italiano Lorenzo e Maisano).

Il Consigliere **Sindoni** chiede il prelievo del **punto n.8** iscritto all'O.d.g.

Il **Presidente** pone ai voti la proposta del Consigliere Sindoni.

Prima della votazione si allontana il Consigliere Piraino. **Presenti 15.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI **15.**

CON VOTI **14 FAVOREVOLI** ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta.

**APPROVA** il prelievo del **punto n.8** iscritto all'O.d.g..

A termine della votazione rientra il Consigliere Piraino. **Presenti 16.**

Prende la parola il Consigliere **Piraino** che chiede, per maggiori approfondimenti, la lettura integrale del Regolamento.

Rammenta che per anni ha tentato, riuscendoci, di eliminare la fideiussione bancaria e assicurativa e in questo nuovo regolamento la voce non è stata inserita. Evidenzia inoltre che nel nuovo regolamento non è previsto il Servizio Idrico Integrato visto che non è un tributo e pertanto se un cittadino dovesse essere debitore nei confronti dell'ente con riferimento proprio al servizio idrico, adottando il regolamento in questione non ha la possibilità di rateizzare il debito.

Dà atto di avere dei dubbi anche su altri punti contenuti nel nuovo regolamento. Ritiene che non si tratta di uno di quegli argomenti da esitare necessariamente entro il 31 ottobre 2020 pertanto suggerisce di approfondire meglio la questione in commissione consiliare.

A conclusione d'intervento preannuncia il proprio voto contrario alla proposta di delibera ed invita il proponente a ritirarla.

Il **Presidente** introduce il **punto n.8** iscritto all'O.d.g. avente per oggetto: "**Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione**" e cede la parola all'Assessore Mellina per la illustrazione.

L'Assessore **Mellina** precisa innanzitutto che la proposta non è a firma sua ma del Sindaco che per motivi istituzionali si è dovuto momentaneamente allontanare. Sottolinea che l'approvazione del Regolamento in questione è importante per tutta una serie di motivazioni fra le quali quella che, finalmente, si riesce ad offrire ai contribuenti la possibilità di rateizzare il debito. Ritiene che la linea della maggioranza sia quella di un'approvazione della proposta in questione.

Riprende la parola il Consigliere **Piraino**, il quale, nel sottolineare che anch'egli appartiene alla maggioranza, considera la proposta di delibera una vera e propria porcata, in quanto non è possibile da lunedì mattina togliere la possibilità ai cittadini di rateizzare un'eventuale debito nei confronti dell'ente con riferimento al servizio idrico integrato.

Interviene nuovamente l'Assessore **Mellina**, per rappresentare al Consigliere Piraino che la nuova amministrazione ha ricevuto in eredità l'emissione di circa 80.000 avvisi, pertanto i cittadini avranno un carico sulle spalle devastante. Ribadisce che attraverso il nuovo regolamento si offre la possibilità ai cittadini di rateizzare sino a 72 rate i propri debiti. Ribadisce inoltre la necessità di esitare il regolamento entro il 31 Ottobre 2020.

Prende la parola il **Segretario Generale** il quale dà lettura integrale dell'art.2 del nuovo Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

*Il regolamento viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.*

A termine della lettura, il Segretario precisa che vi è la possibilità, a differenza del vecchio regolamento, di inviare l'avviso senza alcuna sanzione essendo trascorso molto tempo.

Interviene il Consigliere **Rizzo**, il quale critica il Consigliere Piraino che ha definito nel suo intervento la proposta in questione a firma del Sindaco una vera e propria porcata.

Intende precisare che il proprio partito non sta votando alcuna porcata, anzi, sta votando una proposta che consente ai cittadini di anticipare di un anno la possibilità di andare a saldare il debito con l'ente in 72 rate.

Anticipa il proprio voto e quello del gruppo di appartenenza favorevole alla proposta di delibera.

Il Consigliere **Piraino**, evidenzia che all'articolo 8 del regolamento vi è un errore in quanto viene indicato 36 rate anziché 72 rate.

Il Consigliere Piraino ritiene che il nuovo regolamento sia maggiormente destinato alle aziende a scapito invece delle piccole famiglie.

Il **Segretario Generale** rappresenta che effettivamente all'art.8 del nuovo regolamento vi è un refuso, infatti al 6° rigo dell'art.8 è da intendersi 72 rate anziché 36.

Il Consigliere **Foti**, il quale prendendo atto della confusione e difficoltà emerse tra i banchi della maggioranza, anticipa il proprio voto astensione alla proposta.

Il Consigliere **Sindoni** a nome del gruppo DIVENTERA' BELLISSIMA, escluso il Consigliere Piraino, anticipa il voto favorevole alla proposta di delibera.

Anche il Consigliere **Saraò** anticipa il proprio voto favorevole, fermo restando che il regolamento può essere modificato in secondo tempo.

Il Consigliere **Piraino** dichiara di abbandonare l'aula al momento del voto.

*Il Consigliere Piraino si allontana dall'aula. **Presenti 15.***

Il **Presidente** non essendovi ulteriori interventi, pone ai voti la proposta di delibera.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione**";

**VISTO** che sulla superiore proposta sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

**VISTO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 15;**

**CON VOTI 15 FAVOREVOLI** ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **APPROVARE** la proposta di deliberazione avente per oggetto: "**Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione**", che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.

Il **Presidente** pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la proposta del Presidente del Consiglio;

**Visto** l'art.12 della L.R. n. 41/1991 e succ.mod. ed int.;

con voti **15 FAVOREVOLI** ed **1 ASTENUTO** (Foti) espressi in forma palese per alzata e seduta

**D E L I B E R A**

Di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.




COMUNE DI MILAZZO  
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

2° Settore - Finanze

OGGETTO: Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione.

IL PROPONENTE:

 SINDACO

**Premesso che:**

- con la legge n.160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art.1 con i commi da 784 a 815 è stata approvata la riforma della riscossione locale;
- i contenuti della richiamata riforma comportano diversi adeguamenti nella regolamentazione dell'Ente con riferimento, in particolare, all'introduzione dell'accertamento esecutivo ed ai nuovi termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;
- la ratio della riforma è quella di facilitare il compito delle amministrazioni locali nella riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali;

**Considerato che** è stato necessario predisporre un nuovo regolamento comunale per facilitare il compito degli uffici nella riscossione dei tributi locali, peraltro necessario al fine di adottarsi di strumenti adeguati ed efficienti nella gestione delle entrate proprie;

**Atteso che** l'istituto della riscossione, per come delineato nel nuovo regolamento comunale, si applica a tutti i tributi e alle entrate patrimoniali ad eccezione del codice della strada e può essere applicato da Amministrazioni Locali, soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97 e gestori dei rifiuti a cui i Comuni hanno affidato la riscossione della TARI o della tariffa corrispettiva.

**Rilevato che:**

- il regolamento comunale sulla riscossione delle entrate comunali è adottato nell'ambito della potestà regolamentare, di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;
- le attività di riscossione che siano incompatibili con il nuovo regolamento, si devono intendere non più applicabili dal 1.1.2020;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/00;
- il D.Lgs. 446/1997;
- la Legge 160/2019;

## PROPONE

- 1) di approvare il nuovo regolamento comunale sulla riscossione delle entrate comunali, composto da n. 11 articoli ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il presente regolamento entri in vigore dal 1.1.2020;
- 3) di stabilire che le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva, in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel nuovo regolamento sulla riscossione delle Entrate Comunali, si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi dal 1.1.2020;
- 4) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa al Concessionario per la Riscossione;
- 5) di procedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dall'esecutività, attraverso l'inserimento telematico nell'apposita sezione del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), come stabilito dall'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 e dalla nota prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;
- 6) di pubblicare la presente delibera sul sito web istituzionale del Comune di Milazzo;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI MILAZZO**  
**(Provincia di Messina)**

**Regolamento per la riscossione coattiva  
delle entrate comunali**

**Approvato con delibera di C.C. n. .... del ...../2020**



## INDICE

Articolo 1 - Oggetto .....	3
Articolo 2 - Recupero bonario .....	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario .....	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale .....	4
Articolo 5 - Riscossione coattiva .....	5
Articolo 6 - Interessi moratori .....	6
Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica .....	6
Articolo 8 - Rateizzazione .....	7
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili .....	8
Articolo 10 - Ingiunzioni di pagamento .....	8
Articolo 11 - Disposizioni finali .....	9

# **Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602<sup>1</sup>.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 2 - Recupero bonario<sup>2</sup>**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando

---

<sup>1</sup> Si registrano incertezze circa l'applicabilità alle contravvenzioni stradali delle disposizioni di cui ai commi da 792 a 804 della legge n. 160 del 2019. In via prudenziale, si è condivisa la tesi finora espressa dal Dipartimento delle finanze, anche se ciò comporta che la riscossione tramite ingiunzione delle contravvenzioni stradali sia disciplinata esclusivamente dal RD n. 639 del 1910, che peraltro non ha subito alcuna modifica o aggiornamento.

<sup>2</sup> Articolo facoltativo, la cui funzione è quella di responsabilizzare maggiormente la gestione delle entrate comunali, il cui tasso di riscossione può aumentare sensibilmente, anche solo procedendo in tempi più celeri e non a ridosso dei termini prescrizionali.

al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare-

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.<sup>3</sup>

### **Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario<sup>4</sup>**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno

---

<sup>3</sup> L'attività di accertamento tributario è notoriamente retta da termini propri, a differenza delle altre entrate comunali.

<sup>4</sup> Articolo 1, co.792-804 della legge di bilancio 2020, n.160 del 2019.

successivo<sup>5</sup> a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 5 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Milazzo;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;

---

<sup>5</sup> Di norma accade così.

- c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

#### **Articolo 6 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

#### **Articolo 7 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Articolo 8 -Rateizzazione<sup>6</sup>**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a trentasei rate mensili;
  - e) oltre euro 6.000,01 da trentasette a settantadue rate mensili.La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare ovvero da una dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.
2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

---

<sup>6</sup> L'articolo propone un'alternativa alla rateazione prevista dal comma 793 della legge n. 160 del 2019.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili<sup>7</sup>.

### **Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili<sup>8</sup>.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 10 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 9 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo

<sup>7</sup> In alternativa, il comma può essere così formulato:

*«9) In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:*

*a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;*

*b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»*

<sup>8</sup> In generale è inesigibile il credito per il quale sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore. Nel dettaglio convivono diversi concetti di inesigibilità, come quello relativo alla Tares/Tari del Mef, nelle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe del 2013 (sei mesi dalla notifica del titolo esecutivo). Il riferimento è quindi volutamente lasciato generico.

4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### **Articolo 11- Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole.

Milazzo, 26 ottobre 2020

I DIRIGENTI del 1° e 2° Settore



\* \* \* \* \*

**PARERE SULLA REGOLARITA' DI REGOLARITA' CONTABILE**

(art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000)

Si esprime parere favorevole.

Milazzo, 26 ottobre 2020

IL DIRIGENTE 2° Settore



11/10/2020



## Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

### Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 97 del 27/10/2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di Ottobre, alle ore 15:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Milazzo nelle persone dei Sigg.ri

- Dott. Ginevra Fabio Michele - Presidente
- Dott. Carmelo Marisca - Componente
- Dott. Franco Amata - Componente.

per esprimere un parere sul seguente argomento:

Parere in merito alla proposta di Deliberazione da parte del Consiglio Comunale avente per oggetto:

***"Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione".***

L'Organo di Revisione ha ricevuto, a mezzo pec del 27 ottobre 2020, la proposta del 27 ottobre 2020 di Deliberazione del Consiglio Comunale, prot. dell'Ente n.6920 del 27.10.2020, avente per oggetto:

***"Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione".***

Il proponente è il Sig. Sindaco.

**Premesso che:**

- la legge di Bilancio per l'esercizio 2020, art.1, commi da 784 a 815, legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone la riforma della riscossione locale;
- detta riforma introduce lo strumento dell'accertamento esecutivo anche per i rapporti relativi alle entrate locali nonché i nuovi termini procedurali ed operativi in materia di riscossione coattiva;
- con l'accertamento esecutivo sono condensate in un unico atto le funzioni di atto impositivo, di titolo esecutivo e quella di precetto, facendo sì che le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione attiva vengano svolte contemporaneamente;
- tale istituto si applica sia per i tributi locali che per le entrate patrimoniali, fatta eccezione delle sanzioni del codice della strada, e deve essere utilizzato sia dalle amministrazioni locali che dai soggetti affidatari di cui all'art.52, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n.446/1997 nonché dai i gestori del servizio rifiuti a cui gli Enti hanno affidato la riscossione della TARI.

**Rilevato che:**


- il regolamento comunale sulla riscossione coattiva delle entrate comunali è adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/97;
- le attività di riscossione che siano incompatibili con il nuovo regolamento si intendono non più applicabili a decorrere dal 01.01.2020.

**Visti**

- i pareri favorevoli espressi:
  - in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del II° Settore - Servizi Finanziario, rilasciato in data 27.10.2020 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);
  - in ordine alla regolarità contabile dal Dirigente del II° Settore - Servizi Finanziari, rilasciato in data 27.10.2020 (ai sensi dell'art. 53 L. 142/90, modificato dall'art. 12 della L.R. 30-2000);
- Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alla propria competenza ed ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, esprime

**Parere favorevole**

alla proposta di Deliberazione da parte del Consiglio Comunale, prot. dell'Ente n 6920 del 27.10.2020, avente per oggetto:



Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'JA'.


*"Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate Comunali. Approvazione".*

Si dispone la trasmissione del presente verbale al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario Generale e al Dirigente del II° Settore.

Milazzo, 27 Ottobre 2020


Il Presidente

Dott. Ginevra Fabio Michele



Il Componente

Dott. Francesco Amata



Il Componente

Dott. Carmelo Marisca

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale  
ANDREINA MAZZU'

IL PRESIDENTE  
OLIVA ALESSANDRO

Il Consigliere Anziano  
MARIO FRANCESCO SINDONI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 03/11/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

L'addetto all'Albo  
\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.  Milazzo, li _____  Il Segretario Generale _____	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.  Milazzo, li _____  Il Responsabile dell'U.O. _____
---	--